CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai Sigg. TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI

Oggetto: Commercializzazione derivati della canapa.

Con la presente si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Esercenti riguardo ai recenti sviluppi relativi alla vendita di canapa e di prodotti da essa derivati.

Nello specifico si evidenzia che in data 09/05/2019 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 11013/110 (4) con la quale, oltre ad affermare il divieto di produzione e di vendita al pubblico delle infiorescenze, fornisce indicazioni riguardo alla localizzazione degli esercizi che trattano la vendita di derivati della canapa, ancorché ammessi. In base al contenuto della predetta circolare, tali esercizi dovranno essere ubicati ad **una distanza minima di almeno cinquecento metri** dai luoghi "sensibili" ovvero quelli considerati a maggior rischio, quali: **scuole, ospedali, centri sportivi, parchi giochi e luoghi di maggiore aggregazione giovanile.**

La circolare pone inoltre l'accento sulla necessità di monitoraggio e controllo delle predette attività, da parte dei Comuni e degli organi a ciò preposti.

Con sentenza del 30/05/2019, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che:

*"**La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa,** non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; **pertanto integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/90, le condotte di cessione, di vendita e in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".***

Pertanto, alla luce delle pronunce sopra riportate, si rende noto che, al fine di consentire il monitoraggio delle predette attività, i titolari di esercizi che intendano commercializzare derivati della canapa, dovranno inoltrare preventiva comunicazione al Comune e valutare l'eventuale presenza, a distanza inferiore a mt 500, dei luoghi sensibili elencati nella Circolare Ministeriale.

Il Comune potrà disporre verifiche a campione riguardo al rispetto di quanto sopra indicato.

Verbania, lì 03 luglio 2019

Il Dirigente
Arch. Vittorio Brignardello
(documento firmato in originale)

4° DIPARTIMENTO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE www.comune.verbania.it
suap.verbania@legalmail.it - suap@comune.verbania.it
Via F.lli Cervi, 5 - 28921 - Verbania - tel. 0323 542458 - 450 – 487 - 465